REGOLAMENTO (CEE) N. 2608/74 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1974

che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del protocollo n. 18

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, e il protocollo n. 18 [2], in seguito detto « protocollo », allegato all'atto allegato al suddetto trattato,

visto il regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggi in provenienza dalla Nuova Zelanda [3], in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, si applicano prelievi speciali al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito ai sensi del suddetto protocollo ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 226/73, tali prelievi speciali sono fissati sulla base della differenza tra

— il prezzo che permette lo smercio effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo, e
— il prezzo cif di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73, maggiorato delle spese che intervengono dalla fase cif alla fase della prima vendita ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 226/73 prevede che i prelievi speciali debbano essere fissati ad un livello che consenta di vendere il burro e il formaggio in questione ad un ritmo continuo e debbano esser mantenuti, per quanto possibile, ad un livello stabile al fine di garantire la stabilità del mercato ; che tali prelievi possono tuttavia essere modificati e sono adeguati nella misura necessaria per consentire la vendita ad un ritmo regolare dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo ;

considerando che, tuttavia, al fine di non mettere in pericolo lo smercio del burro e del formaggio nella Comunità, è previsto che i prelievi speciali non possano essere inferiori al livello necessario per consentire lo smercio effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo ;

considerando che l'applicazione di tali regole alla situazione del mercato britannico conduce a fissare i prelievi speciali ai livelli seguenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi speciali di cui all'articolo 2 del protocollo n. 18 sono fissati a :

— 31,96 u.c./100 kg, per quanto riguarda il burro,
— 69,03 u.c./100 kg, per quanto riguarda il formaggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173,
[3] GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 17.